

1) INTRODUZIONE E BREVE ANALISI DEL FENOMENO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 16 della Legge 22 maggio 1978 n. 194 (di seguito indicata con il termine 'Legge'), il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione della Legge per quanto riguarda le questioni di competenza del suo Dicastero.

Il monitoraggio della Legge condotto dal Ministero della Giustizia fa parte delle rilevazioni del Piano Statistico Nazionale e consta in realtà di due rilevazioni distinte ed indipendenti, l'una relativa alla giurisdizione penale riguardante i procedimenti in violazione delle disposizioni in materia penale della Legge, e l'altra relativa alla giurisdizione volontaria riguardante le richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni ed interdette.

I dati relativi al periodo 1995 – 2006 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione penale** ossia di repressione delle violazioni delle disposizioni penali della Legge, è di ridotte proporzioni, essendo caratterizzato da un contenuto numero di procedimenti penali iscritti presso le Procure (**181** nel 2006), con andamento leggermente crescente negli ultimi anni, e, analogamente, da un numero di persone coinvolte anch'esso contenuto (**307** nel 2006, con un numero medio di 1,8 persone per procedimento).

In linea generale, non emerge dai dati raccolti che vi sia una qualche tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato presso strutture pubbliche o private, sebbene siano state comunque individuate dall'Autorità giudiziaria nel corso del tempo alcune associazioni di consistenti dimensioni (vedi par. 2.3.c).

Caratteristica di rilievo è la *marcata incidenza di stranieri* (29,2% nel 2006) sul totale delle persone coinvolte; tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che la popolazione straniera residente al 1/1/06 costituisce solo il 4,5% dell'intera popolazione residente in Italia (rapporto ISTAT). Restrungendo l'analisi alle sole persone che hanno commesso delitti di tipo esclusivamente doloso (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza degli stranieri sale al 47,6% nel 2006 (vedi par. 2.3.e).

I dati relativi al periodo 1989 – 2006 mostrano che il fenomeno, a livello di **giurisdizione volontaria**, ossia di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), e da parte di donne interdette (art. 13 della Legge), è sempre di preoccupanti dimensioni per le minorenni (**1.360** richieste nel 2006), mentre sono quasi nulle le richieste per le interdette (1 sola richiesta nel 2006). L'andamento sembra permanere pressoché stazionario in entrambi i casi durante l'intero periodo esaminato.

Le autorizzazioni all'aborto vengono in genere concesse alle minorenni dal Giudice Tutelare nella quasi totalità dei casi.

Da valutare attentamente sono le osservazioni formulate dagli Uffici giudiziari nel corso dell'intero periodo esaminato, soprattutto relativamente alla giurisdizione volontaria.

Per ciò che riguarda in particolare quest'ultima, nel corso degli ultimi anni tali osservazioni sono state sostanzialmente ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Nel corso dell'anno 2006 non sono state segnalate difficoltà di tipo interpretativo od applicativo della Legge da parte dei singoli uffici, ma è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale da parte di un Giudice Tutelare relativamente all'art. 12 della Legge in relazione all'art. 111, 6° comma della Costituzione (vedi par. 3.5.b).

Si fa presente che, per l'anno 2006, non sono state richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, come invece accadeva per gli anni precedenti, ma solo le copie di quei provvedimenti che il Giudice avesse ritenuto significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo o applicativo della Legge, od anche, come accaduto, questioni di legittimità costituzionale.

Come esposto nelle precedenti Relazioni, si ricorda che, dall'esame delle copie dei provvedimenti inviati dagli Uffici dei Giudici Tutelari al Ministero fino al 2005, si è potuto constatare come vi siano di fatto orientamenti interpretativi della Legge anche del tutto opposti tra un Giudice Tutelare e l'altro (vedi par. 3.5). Inoltre, sempre relativamente alla giurisdizione volontaria, sono state segnalate alcune difficoltà di tipo applicativo della Legge (vedi ancora par. 3.5).

Per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi successivi, nonché alle tabelle allegate contenenti anche i dati disaggregati per singolo distretto. Si precisa che eventuali discordanze tra i dati della presente relazione e quelli della precedente relazione sono dovute al fatto che alcuni Uffici giudiziari non rispondono in tempo utile per la pubblicazione della relazione, ma solo in seguito.

PAGINA BIANCA

AREA GEOGRAFICA	PROCEDIMENTI PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE						
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006
NORD	41,7%	43,2%	40,9%	29,0%	40,0%	53,0%	49,7%
CENTRO	22,6%	13,7%	12,5%	29,0%	24,4%	15,5%	14,9%
SUD	25,0%	24,2%	38,6%	27,4%	25,2%	21,4%	26,5%
ISOLE	10,7%	18,9%	8,0%	14,5%	10,4%	10,1%	8,8%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	84	95	88	124	135	168	181

Nell'intero periodo esaminato, la distribuzione percentuale dei procedimenti per area geografica presenta un andamento abbastanza discontinuo; l'area maggiormente interessata è stata comunque sempre il Nord.

Per ogni procedimento viene rilevato il numero di persone alle quali siano stati contestati quegli articoli della Legge contenenti disposizioni di tipo penale. Tali articoli sono stati classificati nel modo seguente:

- *art. 17* (interruzione provocata per colpa)
- *art. 18* (interruzione provocata senza il consenso della donna o a seguito di lesioni di tipo doloso)
- *art. 19* (interruzione volontaria operata senza osservare le disposizioni prescritte dalla Legge, ossia aborto clandestino)
- *art. 21* (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure od interventi previsti dalla Legge)
- *altre disposizioni penali della Legge*
- eventuali reati connessi (ossia reati qualsiasi in genere commessi per attuare od agevolare quelli della Legge).

Procedimenti di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino)

In particolare, per ciò che riguarda i procedimenti penali iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006
TOT. NAZ.	26	30	18	39	39	43	49

che mostra come questi particolari procedimenti siano circa il 30% dei procedimenti totali (nel 2006 si sono avuti 49 procedimenti iscritti ex art. 19 su un totale di 181).

2.3) Persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure

2.3.a) Persone coinvolte

Analogamente al numero di procedimenti, anche il numero delle persone coinvolte è di ridotte proporzioni (307 nel 2006, con un numero medio di 1,8 persone per procedimento) e presenta anch'esso un andamento leggermente crescente negli ultimi anni:

AREA GEOGRAFICA	PERSONE COINVOLTE NEI PROC. PENALI ISCRITTI PRESSO LE PROCURE						
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006
NORD	37,9%	39,0%	26,0%	15,3%	29,7%	45,4%	33,6%
CENTRO	19,3%	6,7%	40,1%	31,0%	19,7%	12,5%	28,0%
SUD	33,1%	44,3%	27,1%	41,3%	40,0%	26,3%	28,7%
ISOLE	9,7%	10,0%	6,8%	12,5%	10,7%	15,8%	9,8%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. NAZ.	145	210	177	281	290	240	307

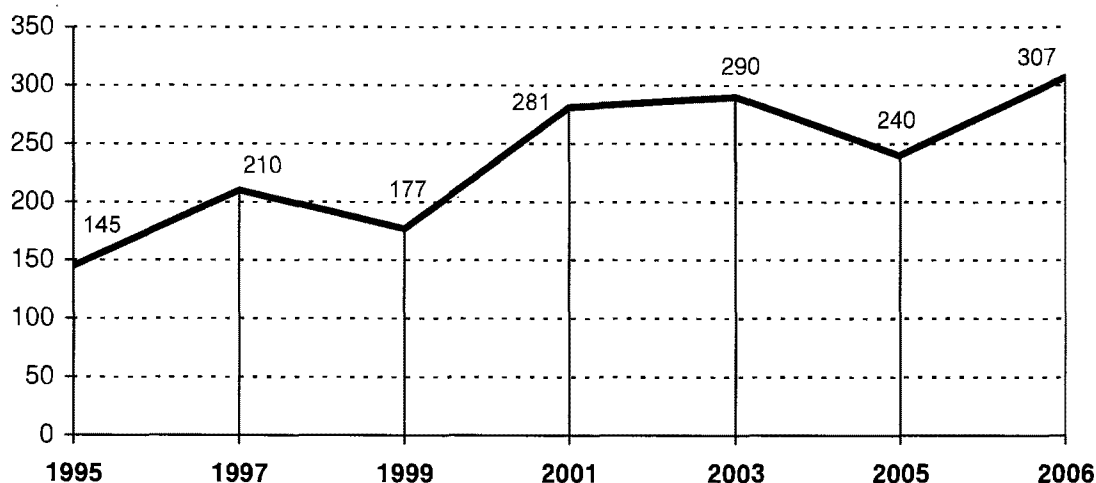
Confrontando questi valori con quelli della tabella dei procedimenti, si nota come le distribuzioni percentuali differiscano in modo significativo. Limitando ad esempio l'analisi al solo 1999 che porta le differenze più evidenti, si può vedere come al Nord il numero dei procedimenti sul totale nazionale è del 40,9% mentre l'analogo rapporto del numero delle persone è 26%.

E' importante precisare che, durante la fase delle indagini preliminari svolte dalla Procura, il numero di persone coinvolte in un dato procedimento può aumentare; tale numero viene pertanto aggiornato ogni anno sulla base delle informazioni raccolte mediante il prospetto di rilevazione. Poiché di norma la durata delle indagini preliminari può essere al massimo di 18 mesi, il numero delle persone coinvolte relativo agli ultimi due anni della serie storica si deve considerare provvisorio.

A questo si deve aggiungere anche il fatto che alcuni dei procedimenti contro autori ignoti possono trasformarsi in procedimenti contro autori noti quando viene conosciuta l'identità delle persone che hanno commesso il reato e, conseguentemente, ne diviene noto anche il numero.

L'andamento del fenomeno, sempre per ciò che riguarda le violazioni delle disposizioni penali previste dalla Legge, è forse rappresentato non tanto dal numero dei procedimenti iscritti nei vari anni presso le Procure, quanto piuttosto dal numero delle persone coinvolte in tali procedimenti. Graficamente:

**Persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le
Procure (1995 - 2006)**



2.3.b) Persone coinvolte di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino)

Per ciò che riguarda le persone coinvolte nei procedimenti iscritti presso le Procure per i delitti previsti dall'art. 19 della Legge (aborto clandestino), abbiamo la seguente tabella:

Persone coinvolte nei procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) iscritti presso le Procure							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006
TOT. NAZ.	36	118	80	73	65	44	71

che mostra come le persone coinvolte in questi particolari procedimenti siano mediamente il 30% del totale (nel 2006 si sono avute 71 persone nei procedimenti iscritti ex art. 19 su un totale di 307 persone).

2.3.c) Numero medio di persone per procedimento e propensione all'associazione

Il numero medio di persone per procedimento non presenta variazioni significative nel periodo esaminato:

Numero medio di persone per procedimento						
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006
1,8	2,3	2,2	2,3	2,2	1,5	1,8

In linea generale, il ristretto numero medio di persone per procedimento indica che le persone che commettono i reati previsti dalla Legge hanno una bassa propensione ad associarsi.

Anche limitando l'analisi al solo art. 19, abbiamo la seguente tabella:

Numero medio di persone per procedimento di cui al solo art. 19 della L. 194/78						
1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006
1,5	4,1	5,0	1,9	2,1	1,1	1,5

che evidenzia come, eccettuati gli anni '97 e '99, non vi siano differenze significative con la tabella precedente, confermando quindi anche per questo particolare delitto la generale bassa propensione ad associarsi.

Per vedere se vi sia stata comunque nel corso del tempo una qualche tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato presso strutture pubbliche o private, sia pure limitata e ad opera di un ristretto numero di persone che si associano a tale fine, restringiamo l'analisi ai soli procedimenti di cui all'art. 19 aventi un numero di persone coinvolte maggiore od uguale a 3. Abbiamo:

Procedimenti penali di cui all'art. 19 della L. 194/78 (aborto clandestino) con 3 o più persone iscritti presso le Procure							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006
num. proced.	4	9	3	2	8	0	6
num. pers.	14	79	61	25	40	0	26
num. medio pers.	3,5	8,8	20,3	12,5	5,0	----	4,3

La tabella mostra che, sebbene non vi sia stata una vera e propria tendenza ad eseguire aborti clandestini in modo organizzato nel corso del tempo, vi sono stati comunque alcuni anni ('97, '99 e '01) in cui sono state individuate dall'Autorità giudiziaria alcune associazioni di consistenti dimensioni.

2.3.d) Qualificazione giuridica del fatto

Per ciò che riguarda l'analisi dei reati contestati nell'ambito dei procedimenti iscritti in Procura, la cui classificazione è stata accennata al par. 2.2., rapportando il numero di persone cui è stato contestato il reato in questione sul totale delle persone (la somma delle percentuali risulta quindi superiore al 100%, poiché ad una stessa persona possono essere stati contestati uno o più reati), si è avuto:

Reati contestati della L. 194/78	Qualificazione giuridica del fatto (numero di persone, in %, cui sono stati contestati i reati in esame)						
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006
art. 17	50,3%	26,7%	16,4%	28,1%	41,3%	56,7%	52,8%
art. 18	18,6%	21,0%	32,8%	30,6%	22,0%	24,2%	23,8%
art. 19	24,8%	47,6%	42,4%	25,6%	23,8%	17,9%	23,1%
art. 21	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,3%
altri art. (*)	2,1%	3,3%	11,9%	16,7%	0,7%	2,9%	6,2%
Reati connessi	9,7%	21,0%	41,8%	19,9%	48,6%	26,3%	25,7%
TOT. NAZ. (num. pers.)	145	210	177	281	286	240	307

(*) altre disposizioni penali della Legge

Ad esempio, nel 1995, a circa la metà (50,3%) delle persone coinvolte nei procedimenti iscritti in Procura è stato contestato l'art. 17 della Legge (ossia a 73 persone su 145).

L'andamento delle percentuali nel periodo esaminato è molto discontinuo, anche a causa del ristretto numero di persone coinvolte e non consente di formulare concetti di tipo generale. In ogni caso, l'articolo della Legge più violato è l'art. 17 (forse il meno significativo per la rilevazione, in quanto incrimina l'aborto provocato per colpa e non per dolo), seguito dagli artt. 18 e 19 (entrambi incriminanti l'aborto provocato per dolo). Non trascurabile è la percentuale dei reati in qualche modo connessi a quelli della Legge (ad es. per attuarli od agevolarli), mentre praticamente nulla è quella dell'art. 21 (divulgazione di notizie idonee a rivelare l'identità della donna).

2.3.e) Nazione di nascita delle persone

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione da compilarsi a cura delle Procure è stata inserita un'apposita voce relativa alla nazione di nascita delle persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti, per valutare l'incidenza degli stranieri sul totale delle persone.

Caratteristica di rilievo è la *marcata incidenza di stranieri*, 29,2% nel 2006 (è la somma delle 4 modalità riferite agli stranieri UE, Albania, Nigeria e Altro della tabella seguente), sul totale delle persone coinvolte; tale incidenza risulta essere piuttosto elevata, soprattutto se si pensa che la popolazione straniera residente al 1/1/06 costituisce solo il 4,5% dell'intera popolazione residente in Italia (rapporto ISTAT):

	Nazione di nascita delle persone coinvolte (1) per tutti i reati della Legge 194/78			
	2003	2004	2005	2006
<i>Non rilevato</i>	24,1%	30,7%	17,5%	21,8%
ITALIA	64,1%	73,0%	69,7%	70,8%
UE (2)	0,5%	0,6%	1,5%	0,4%
ALBANIA	13,4%	3,4%	2,5%	0,8%
NIGERIA	2,8%	6,2%	3,0%	9,6%
ALTRO	19,4%	16,9%	23,2%	18,3%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. tot.	286	257	240	307

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

Limitando l'analisi alle persone che hanno commesso i soli delitti dolosi (artt. 18 e 19 della Legge), l'incidenza degli stranieri è stata nel 2006 del 47,6%:

	Nazione di nascita delle persone coinvolte (1) solo per gli artt. 18 e 19 della Legge 194/78			
	2003	2004	2005	2006
<i>Non rilevato</i>	16,8%	35,3%	19,6%	13,7%
ITALIA	59,6%	46,5%	41,9%	52,4%
UE (2)	0,9%	1,2%	2,3%	0,0%
ALBANIA	1,8%	7,0%	5,8%	1,6%
NIGERIA	5,3%	11,6%	5,8%	17,5%
ALTRO	32,5%	33,7%	44,2%	28,6%
TOT. NAZ.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
n° pers. artt. 18-19	137	133	107	146

(1) si ipotizza che i dati non rilevati abbiano la stessa distribuzione di quelli rilevati

(2) Unione Europea esclusa Italia + Svizzera e Norvegia

Tale incidenza denota una propensione a commettere questi particolari delitti decisamente superiore da parte degli stranieri rispetto agli italiani. Se infatti tale propensione fosse stata identica per entrambi i gruppi, le percentuali di questa tabella sarebbero state identiche a quelle della tabella precedente (29,2%). Analogo confronto, ancora più evidente, lo si potrebbe operare come sempre con il 4,5% del rapporto ISTAT.

2.4) Procedimenti penali presso gli Uffici giudicanti e persone coinvolte

2.4.a) Procedimenti definiti con provvedimento definitivo e persone coinvolte

Per l'anno 2006 il tasso di risposta degli Uffici giudicanti è stato del 79%. In ogni caso, se da un lato solo pochi degli Uffici giudicanti rispondenti comunicano di avere trattato procedimenti di cui alla Legge, confermando quindi le ridotte proporzioni del fenomeno già ben visibili presso le Procure, dall'altro si è potuto constatare che in genere quelli non rispondenti presentano pochi o nessun caso.

I dati rilevati presso gli Uffici giudicanti, relativi ai procedimenti definiti con provvedimento definitivo ed al numero di persone in essi coinvolte si possono così sintetizzare:

PROCEDIMENTI DEFINITI DAGLI UFFICI GIUDICANTI E PROVVEDIMENTI DEFINITIVI (per numero di persone destinatarie del provvedimento, in %)							
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006
PROC. DEFINITI	81	70	71	87	116	153	172
PERSONE	127	102	114	133	257	255	324
DECR. DI ARCH.	55%	67%	51%	68%	58%	66%	58%
ASSOL. IRREV.	6%	10%	22%	5%	11%	13%	15%
SENT. DI PRESCR.	0%	0%	16%	7%	2%	1%	10%
COND. IRREV.	39%	23%	11%	20%	30%	19%	17%
TOT.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

L'elevata percentuale relativa alle persone destinatarie di decreto di archiviazione (in media circa il 60%) rispetto alle altre modalità non sembra essere propria solo del fenomeno in questione, ma anche e più in generale di altri fenomeni su cui il Ministero effettua periodicamente alcuni monitoraggi. Se infatti si considerano come provvedimenti definitivi i decreti di archiviazione, le assoluzioni, le sentenze di prescrizione e le condanne passate in giudicato (nella tabella "Irrev." sta per irrevocabile), si ha che per circa 6 persone su 10 vi è in genere il decreto di archiviazione (sono escluse ovviamente dal computo le persone relative ai procedimenti contro ignoti, di cui è ignota, oltre all'identità, anche il numero).

Questa elevata percentuale è verosimilmente dovuta, da un lato, all'infondatezza di molte notizie di reato (o ad altre cause previste dal codice) e alla probabile fisiologica difficoltà di ricercare obiettivi elementi di imputazione durante la fase delle indagini preliminari (sempre se esistano), e, dall'altro, alla lentezza dei processi presso gli uffici giudicanti che fa sì che un numero di imputati sempre maggiore rimanga in attesa di giudizio (da cui segue che il numero di sentenze è inferiore a quanto sarebbe normale attendersi).

2.4.b) Professione delle persone coinvolte nei procedimenti trattati

Come accennato nel par. 2.1, nel prospetto di rilevazione degli Uffici giudicanti è presente anche una voce relativa alla professione della persona coinvolta. L'informazione non è stata più richiesta anche alle Procure come si faceva negli anni passati, in quanto l'esperienza ha mostrato che questa variabile richiede solitamente tempi più lunghi per essere conosciuta dall'Autorità giudiziaria, infatti in molti casi le Procure comunicavano di non disporre del dato.

I dati raccolti per il periodo 1995 – 2006 e relativi ai procedimenti trattati dagli Uffici giudicanti sono stati i seguenti:

Tipo di professione	Professione delle pers. coinvolte nei proced. trattati dagli uffici giud.(1)						
	1995	1997	1999	2001	2003	2005	2006
MEDICO	---	37%	32%	31%	24%	26%	25%
PARAMEDICO (2)	---	5%	2%	2%	3%	3%	4%
ALTRO	---	30%	34%	35%	45%	33%	31%
Non rilevato	---	28%	32%	32%	29%	38%	41%
TOT.	---	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1) procedimenti trattati = procedimenti pendenti a fine anno + procedimenti definiti nell'anno

(2) personale che svolge attività di tipo sanitario per le quali non è richiesto il titolo di medico (è escluso, ad es., il personale amministrativo delle strutture sanitarie che rientra invece nella voce "Altro")

La percentuale del "non rilevato" pone alcuni problemi circa la stima delle percentuali effettive delle categorie medico, paramedico e altro, in quanto non sembra corretto ripartirla in modo uniforme nelle altre come potrebbe sembrare logico a prima vista. Se la professione della persona è quella del medico o paramedico, se essa presta servizio presso una qualche struttura pubblica o privata (come è probabile), durante le fasi delle indagini preliminari e dibattimentali, tale informazione dovrebbe alla fine risultare da qualche documento amministrativo della struttura stessa. Al contrario, se la persona non è medico né paramedico, la professione potrebbe essere di più difficile determinazione. Si potrebbe quindi dedurre, sia pure in modo approssimativo, che le percentuali effettive delle categorie "medico" e "paramedico" siano solo di poco superiori a quelle indicate nella tabella, mentre la percentuale della categoria "altro" sia quella indicata sommata a gran parte della percentuale del "non rilevato".

Il riferimento all'anno di rilevazione è poco significativo nel caso in cui si volesse operare un confronto delle percentuali tra i vari anni circa l'eventuale evoluzione del fenomeno sotto questo particolare aspetto. Il dato dovrebbe essere infatti rilevato non tanto presso gli Uffici giudicanti, quanto nel momento in cui il procedimento viene iscritto in Procura, ossia nel momento più vicino all'istante in cui viene commesso il reato (questo, come sopra accennato, non viene fatto perché si avrebbe un percentuale di mancate risposte ancora più elevata).

La tabella dà comunque un'idea della situazione e mostra come il numero di persone che esercitano la professione di medico e paramedico è tendenzialmente decrescente (42% in totale nel 1997, 33% nel 2001 e 29% nel 2006) a fronte di un aumento delle persone che esercitano altre professioni. Tale tendenza decrescente è probabilmente dovuta all'aumento del numero degli stranieri coinvolti, che in genere non esercitano queste professioni.

2.5) Osservazioni degli Uffici giudiziari per la giurisdizione penale

Come accennato nell'Introduzione (par. 1), interessanti sono le osservazioni formulate dagli Uffici giudiziari nel corso del periodo esaminato, anche se poche in ambito penale. Relativamente all'anno 2006, tali osservazioni sono state sostanzialmente ribadite e, in generale, non ne sono state aggiunte di nuove. Non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale, né sono state segnalate difficoltà interpretative o applicative della Legge in ambito penale.

Come esposto nel par. 2.3, una parte significativa delle persone coinvolte nei procedimenti penali iscritti presso le Procure è costituita da stranieri (29,2% nel 2006).

A questo proposito, secondo alcuni Procuratori una parte degli stranieri coinvolti non è a conoscenza dei meccanismi amministrativo-sanitari e penali della Legge. Per ovviare almeno in parte a questa carenza informativa, essi propongono di adeguare i consultori pubblici (istituiti dalla Legge 405/75) in relazione al loro attuale bacino di utenza, ormai cambiato dal '75 anche a causa del rilevante fenomeno dell'immigrazione.

La restante parte degli stranieri, operante in ambienti di per sé malavitosi, violerebbe intenzionalmente la legge penale in senso lato ed in particolare l'art. 19 della Legge, istigando e favorendo l'aborto clandestino. Questo si verificherebbe in prevalenza nell'ambiente della prostituzione per eliminare gravidanze indesiderate, e le investigazioni, anche a causa delle condizioni di assoggettamento e di omertà proprie di questo tipo di ambiente, risultano spesso difficoltose.

Altri Procuratori, pur avendo comunicato che nessun procedimento penale è sopravvenuto presso il proprio Ufficio, affermano tuttavia che vi sono certamente aborti clandestini nell'ambito del territorio di propria competenza, ma che tali aborti rimangono nascosti, anche perché gran parte delle forze di Pubblica Sicurezza è impegnata su altri fronti investigativi, quali ad esempio quello della criminalità organizzata (soprattutto nel Sud).

Infine, altri ancora hanno evidenziato che, nell'ambito del territorio di propria competenza, l'aborto clandestino si sia verosimilmente ridotto grazie all'introduzione ed applicazione della Legge.

3) GIURISDIZIONE VOLONTARIA

3.1) Uffici interessati alla rilevazione per la giurisdizione volontaria

Il monitoraggio relativo alla giurisdizione volontaria rileva il numero di richieste al Giudice Tutelare di autorizzazione all'aborto da parte di donne minorenni, nei casi in cui sia mancato l'assenso delle persone che esercitano la potestà o la tutela su di esse (art. 12 della Legge), e da parte di donne interdette (art. 13 della Legge).

Fino al 2005, oltre al numero delle richieste, sono state rilevate anche le seguenti variabili: età e luogo di nascita della donna, persona eventualmente consultata dalla donna e motivi di non consultazione, motivi addotti dalla donna all'aborto, autorizzazione o non del Giudice Tutelare. Queste variabili erano rilevabili dall'esame delle copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari.

Diversamente, nel 2006, non sono state più richieste le copie di tutti i provvedimenti emessi dai Giudici Tutelari indistintamente, ma per motivi di opportunità ed anche poiché la Legge non ha subito modifiche nel corso del tempo, sono state richieste solo le copie di quei provvedimenti che il Giudice Tutelare avesse ritenuto significativi per segnalare eventuali difficoltà di tipo interpretativo o applicativo della Legge, od anche, come accaduto, questioni di legittimità costituzionale (pertanto per il 2006 non si dispone dei dati relativi alle citate variabili).

Le percentuali di risposta degli uffici dei Giudici Tutelari relative al periodo 2001-2006 sono state ben significative, considerato anche il fatto che in genere presso gli uffici non rispondenti pervengono poche o nessuna richiesta:

Uffici interessati	Numero uffici	Uffici rispondenti (in % sul tot.)			
		2001	2003	2005	2006
Giudici Tutelari	370	90%	81%	85%	80%

Come per la giurisdizione penale, anche qui le percentuali riportate nella tabella sono aggiornate alla data della presente relazione.

3.2) Cenni sulla procedura per ottenere l'autorizzazione all'aborto

La Legge prevede che la donna in grado di esercitare autonomamente i propri diritti (ossia maggiorenne e non interdetta) possa rivolgersi ad un consultorio di cui alla L. 405/75 o ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione o ad un medico di fiducia per chiedere l'autorizzazione all'aborto (art. 4 della Legge).

Il consultorio e la struttura, oltre a dover effettuare i necessari accertamenti medici, hanno il compito di individuare insieme alla donna le possibili soluzioni per rimuovere le cause che la porterebbero all'aborto (art. 5). Analogamente, il medico di fiducia, oltre ad effettuare anch'egli i necessari accertamenti medici, informa la donna sui suoi diritti e sugli interventi di carattere socio-sanitario cui può fare ricorso.

Se il consultorio, la struttura o il medico di fiducia riscontrano l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilasciano immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza mediante il quale essa può recarsi subito ad una delle sedi autorizzate per abortire. Se tali condizioni non sussistono, la donna è invitata a sopassedere 7 giorni, trascorsi i quali può recarsi in tali sedi.